

Codice A1701B

D.D. 30 agosto 2021, n. 757

Programma di Sviluppo Rurale 2014-20120 del Piemonte (PSR) - Operazione 5.1.1. DGR n.7-1473 del 05.06.2020. Disposizioni attuative in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni dal pagamento.



ATTO DD 757/A1701B/2021

DEL 30/08/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-20120 del Piemonte (PSR) – Operazione 5.1.1. DGR n.7-1473 del 05.06.2020. Disposizioni attuative in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11.03.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n.1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.07.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n.1305/2013;

visti il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ed il Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Regolamento delegato (UE) n.640/2014 della Commissione del 11.03.2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con cui è stato recepito il testo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

tenuto conto che il PSR della Regione Piemonte è stato modificato più volte nel corso della programmazione; l'ultima modifica al PSR approvata con la Decisione della Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020 è stata recepita con la deliberazione della Giunta regionale del 20 novembre 2020, n. 23-2324.

il sopra citato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 18 e 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, la Misura 5 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione", la Sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici", l'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico", la quale, a prescindere dalla valutazione della redditività dell'azienda agricola, si articola in due tipologie di intervento:

- tipologia 1: investimenti per l'eliminazione delle piante di specie-serbatoio collegate alla flavescenza dorata della vite;

- tipologia 2: reti anti-insetto ed altri tipi di investimenti necessari per la produzione sotto rete di produzioni vegetali al fine di prevenire i danni da fitopatie e loro eventuali vettori o da organismi nocivi e loro eventuali vettori suscettibili di causare calamità (*Popillia japonica*, *Drosophila suzukii*, *Halyomorpha halys*, *Xylella fastidiosa*, *Meloidogyne graminicola*) e degli altri organismi nocivi di nuova introduzione notificati da parte dello stato Membro ai sensi della Direttiva 2000/29/CE e della decisione 2014/917/UE.

Premesso che:

la deliberazione della Giunta regionale n. 20-3139 del 11 aprile 2016 ha stabilito i criteri relativi al bando n. 1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" causati da *Popillia* - Operazione 5.1.1 del PSR 2014-2020, approvato con Determinazione dirigenziale n. 228 del 12 aprile 2016 del Settore Produzioni agrarie e zootecniche;

la deliberazione della Giunta regionale n. 13 - 4681 del 20 febbraio 2017 ha stabilito i criteri relativi al bando n. 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" causati da *Popillia* - Operazione 5.1.1 del PSR 2014-2020, approvato con Determinazione dirigenziale n. 157 del 22 febbraio 2017 del Settore Produzioni agrarie e zootecniche;

la deliberazione della Giunta regionale n. 15 - 5928 del 17 novembre 2017 ha stabilito i criteri relativi al bando n. 3 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" causati da *Haliomorpha Halys* - Operazione 5.1.1 del PSR 2014-2020, ed al bando n. 4 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" causati da *Drosophila suzukii* - Operazione 5.1.1 del PSR 2014-2020, approvati con Determinazione dirigenziale n. 27 novembre 2017 n. 1199 del Settore Produzioni agrarie e zootecniche;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 20 - 3034 del 26 marzo 2021 ha stabilito i criteri per relativi al bando n. 5 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" causati da *Popillia japonica Newman* e *Anoplophora glabripennis*.

Considerato che:

la deliberazione della Giunta regionale n. 7-1473 del 05 giugno 2020:

- ha approvato le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e 640/2014 e del decreto MIPAAF n. 2588 del 10.03.2020,
- demanda ai Settori responsabili della gestione delle diverse Misure l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni;

nell'ambito della Direzione Agricoltura e cibo, l'attuazione della citata Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" rientra nelle competenze del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Ritenuto pertanto necessario approvare le disposizioni attuative specifiche della disciplina dei controlli, delle riduzioni ed esclusioni per la citata Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico";

visto il decreto legislativo 14/3/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" ed in particolare l'articolo 26 comma 1 e comma 2;

vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 5/7/2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22/4/2014 "D.lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente" – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001
- visto l'articolo 10 della l.r. 28/7/2008 n. 23
- vista la L.R. n. 7/2001
- vista la legge regionale n. 14/2014

determina

in attuazione delle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n.7-1473 del 05 giugno 2020, nonché dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 809/2014 e n. 640/2014 e del decreto MIPAAF n.2588 del 10.03.2020, di approvare le disposizioni attuative della disciplina dei controlli, riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico", allegate alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2021-2023 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzione della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33 nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Allegato

Allegato

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR)

Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico"

DGR n. 7-1473 del 05.06.2020

PSR 2014-2020 – misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei Regolamenti (UE) 1306/2013 e 640/2014 e s.m.i e del decreto MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020.

1) SANZIONE PREVISTA AI SENSI DELL' ART. 63 DEL REGOLAMENTO (UE) 809/2014

L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli artt. 48 e 49 del Regolamento (UE) 809/2014. Ai sensi dell'art. 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10%, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile, o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2) IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI

Vengono individuati i sotto riportati impegni essenziali ed accessori, e le conseguenti riduzioni e sanzioni in caso di violazione degli impegni medesimi.

Per gli impegni per cui è pertinente, l'Organismo pagatore, o un suo delegato competente per l'istruttoria, può applicare (per un periodo massimo di 30 giorni solari) la sospensione del sostegno prima dell'applicazione delle riduzioni e/o sanzioni, come previsto dall'art. 36 del Regolamento (UE) 640/2014 e dalla DGR n. 32-4953 del 2 maggio 2017 se prevede che il beneficiario sia in grado di sanare l'inadempienza. In tal caso, i termini indicati ai paragrafi 2.1 e 2.2 che seguono si intendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

2.1) INADEMPIENZE /VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali determina il non riuscito raggiungimento degli obiettivi perseguiti e ha come conseguenza l'esclusione e/o il recupero integrale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati.

<i>Impegno essenziale</i>	<i>Riduzione / sanzione in caso di violazione dell'impegno</i>
Non rendere deliberatamente falsa dichiarazione.	Decadenza totale dal sostegno , fatte salve più gravi conseguenze qualora il richiedente abbia reso deliberatamente la falsa dichiarazione.
Dare avvio agli interventi previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno; fanno eccezione le spese generali legate a progetti, consulenze, studi di fattibilità, ecc. necessarie per la presentazione della domanda medesima.	Gli interventi avviati e le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno non vengono riconosciuti ai fini del sostegno.

Consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli nell'azienda richiedente da parte dei funzionari istruttori / controllori.	Decadenza totale dal sostegno nel caso non venga consentito il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli da parte dei funzionari istruttori / controllori.
Mantenere la destinazione agricola e la destinazione d'uso degli investimenti finanziati fino alla scadenza del vincolo di destinazione.	Decadenza parziale dal sostegno , proporzionale al periodo di impegno non mantenuto rispetto al periodo totale.
Presentare a rendicontazione giustificativi di spesa secondo i requisiti previsti dal bando per tutti gli interventi approvati dall'ufficio istruttore, tenuto conto di eventuali varianti approvate.	<p>Gli interventi e le spese per i quali non vengono presentati a rendicontazione giustificativi di spesa secondo i requisiti prescritti dal bando non vengono riconosciuti ai fini del sostegno.</p> <p>Decadenza totale dal sostegno nel caso non vengano realizzati gli investimenti, lavori o spese richiesti nella domanda iniziale:</p> <p>1) per almeno il 70% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (tenuto conto di eventuali varianti approvate).</p> <p>2) che hanno determinato l'attribuzione di un punteggio di priorità, decurtando il quale la domanda stessa non raggiunge più il punteggio di priorità sufficiente per l'ammissione al sostegno.</p>

2.2) INADEMPIENZE /VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori provoca una riduzione dell'importo e la decadenza parziale delle domande di pagamento proporzionata alla entità, gravità e durata della violazione secondo il calcolo esposto (come di seguito indicato) e la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati. Qualora uno o più degli impegni accessori venga regolarizzato con oltre 90 giorni di ritardo, la domanda decade totalmente dal sostegno.

Vengono individuati i seguenti impegni accessori:

- concludere la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno o l'effettuazione delle spese entro i termini stabiliti dai bandi, fatte salve le eventuali proroghe concesse dall'ufficio istruttore entro i limiti massimi stabiliti dai bandi;
- concludere l'invio della rendicontazione delle spese effettuate relative agli interventi oggetto del sostegno (con relativa documentazione) entro i termini stabiliti dai bandi, fatte salve le eventuali proroghe concesse dall'ufficio istruttore entro i limiti massimi stabiliti dai bandi;
- informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica, entro i termini previsti per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il parametro per l'individuazione della gravità della violazione è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale dell'investimento sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico); il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per importo dell'intervento fino a 50.000,00 euro; è pari a 3 (=medio) per importo dell'intervento oltre 50.000,00 euro fino a 120.000,00 euro; è pari a 5 (=alto) per importo dell'intervento oltre 120.000,00 euro.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il parametro per l'individuazione della durata della violazione è individuato nel ritardo (in giorni rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente; il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per ritardo fino a 30 giorni solari; è pari a 3 (=medio) per ritardo oltre 30 e fino a 60 giorni

solari; è pari a 5 (=alto) per ritardo oltre 60 e fino a 90 giorni solari, al superamento del quale la domanda decade dal sostegno.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, la gravità e l'entità vengono valutate comunque con un livello di infrazione basso (peso del parametro = 1), poiché le inadempienze hanno effetti limitati sull'operazione nel suo complesso.

Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	1
Medio (3)			3
Alto (5)			5

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il livello dell'infrazione dell'impegno è uguale alla media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata sopra indicati. La media aritmetica dei punteggi dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) è pari al massimo a $(1+1+5)/3 = 2,3$, che, classificato nella tabella sotto riportata (paragrafo 3.3 lettera c dell'allegato 1 della D.G.R. n. 7-1473 del 05.06.2020) per il calcolo della percentuale di riduzione, rientra nel range da 1 a 3 ed implica una percentuale di riduzione pari al 3%.

Media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata	Riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Nel caso di inadempienza per due o tre degli impegni accessori sopra indicati, la riduzione complessiva da applicare al contributo erogato in riferimento alla domanda sarà il totale delle riduzioni calcolate per i diversi impegni.

3) CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013, non sono imposte sanzioni amministrative nei seguenti casi:

- se l'inadempienza è dovuta alle **cause di forza maggiore e circostanze eccezionali** elencate all'art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) 306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo;
- se l'inadempienza è dovuta agli **errori palesi** di cui all'art. 59, par. 6 del Regolamento (UE) 1306/2013. La correzione di errori palesi deve tener conto del dispositivo dell'art. 4 del Regolamento (UE) 809/2014 *“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”*;

È necessario stabilire precisamente le motivazioni, la data del riconoscimento, la persona responsabile e l'esclusione del rischio di frode, redigendo una relazione dei casi riconosciuti.

Si individuano i seguenti concetti generali e condizioni di base:

- può essere segnalato per iscritto da parte del beneficiario;
 - l'autorità competente nel riconoscimento dell'errore palese è l'ufficio istruttore;
 - spetta in primo luogo al richiedente/beneficiario dimostrare che si tratta di un errore palese e chiederne la correzione;
 - l'errore palese non ha un'accezione sistematica: per ogni caso devono essere valutate tutte le informazioni disponibili per arrivare alla convinzione che il richiedente/beneficiario abbia agito in buona fede e che non vi sia negligenza, frode o disonestà;
 - l'errore palese si può rilevare in primo luogo in sede di controllo amministrativo sulla coerenza dei documenti e delle informazioni a sostegno della domanda (es.: modulo di domanda, documenti allegati, dichiarazioni, ecc.);
 - l'accettazione dell'errore prescinde dalle modalità con cui è stato rilevato (manualmente, elettronicamente, visivamente);
 - il riconoscimento dell'errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni e delle riduzioni.
-
- se l'inadempienza è dovuta ad un **errore dell'autorità competente**, o di altra autorità, e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa;
 - se l'interessato può **dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile** dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi, o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.